MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE A TUTELA DEL RAPPORTO TRA DETENUTE E FIGLI MINORI

Art. 6

Limiti di applicabilità

I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potesta' sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa e' immediatamente revocata.

Versione in vigore dal 23 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori
Estremi	Legge 8 marzo 2001, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-alternative-alla-detenzione-a-tutela-del-rapporto-tra-detenute/art-6-limiti-di-applicabilita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it